

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte d'Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di

dott. Silvia R. Fabrizio	Presidente
dott. Francesco S. Filocamo	Consigliere relatore
dott. Alberto Iachini Bellisarii	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile n. 150/2020 VG, introdotto da:

_____ e SRL _____, rappresentati e difesi dall'avv.
Paolo Bortoluzzi.

- reclamante -

CONTRO

S.R.L. _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.
Fabio Messi;

- reclamata -

OGGETTO: reclamo ex art. 26 l.f. avverso decreto emesso dal Tribunale di Lanciano il 15/5/2020
e comunicato il 28/5/2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto reclamato ha autorizzato la proroga di 24 mesi del termine di 48 mesi per l'esecuzione del concordato preventivo della srl Socam, omologato dal medesimo Tribunale con decreto del 16 maggio 2016.

I reclamanti, creditori inclusi nel relativo elenco depositato dal liquidatore, hanno chiesto la revoca del decreto assumendo la carenza di potere in capo al Tribunale in ordine alla modificazione delle modalità temporali di esecuzione previste dal piano allegato alla proposta concordataria approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal Tribunale (con provvedimento che espressamente aveva fissato in 48 mesi il termine per l'esecuzione del concordato liquidatorio), non potendo tale potere derivare dallo stato di emergenza determinato dalla pandemia da virus cd. Covid-19, in quanto le conseguenze di tale emergenza erano state predeterminate dal legislatore con l'art. 9 dl 23/20, convertito in legge 40/20, il cui primo comma ha prorogato di sei mesi - *ex lege* e senza necessità di intervento giudiziale - «i termini di adempimento dei concordati preventivi omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020». Hanno, peraltro, evidenziato che la proroga



era stata richiesta e concessa, essenzialmente, per le lungaggini di contenziosi giudiziari neanche previsti dal piano e per il deludente risultato della liquidazione degli immobili.

La reclamata, nel costituirsi, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della srl [redacted], il cui credito sarebbe stato nelle more soddisfatto dal fallimento di un terzo coobbligato ed ha resistito nel merito al reclamo, sostenendo la convenienza anche per i creditori dell'ampia proroga concessa.

Ritiene questa Corte che il reclamo, oltre che ammissibile, non essendo stata messa in dubbio dalla reclamata la legittimazione, quale creditore ancora attuale, di [redacted] in proprio, sia fondato e debba condurre alla revoca del decreto reclamato, salva restando l'applicazione del ricordato art. 9, comma 1, legge 40/2020.

Quest'ultimo, invero, nel prorogare, in modo automatico ed indifferenziato, di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi già omologati con scadenza successiva al 23/2/2020 (come quello di cui qui si discute, i cui termini di esecuzione pianificati e fissati nel decreto di omologazione sarebbero scaduti il 16/5/2020), ha non solo escluso la necessità di uno specifico provvedimento giudiziale confermativo (o, in ipotesi, impeditivo) della proroga (la quale, dunque, prescinde dalla circostanza che la pandemia all'origine dello stato di emergenza abbia in concreto ritardato l'esecuzione del piano omologato), ma ha anche prefissato la durata della proroga stessa, privando di legittima giustificazione qualsiasi provvedimento che ne determini una maggiore (o minore) durata in considerazione di particolari e specifici effetti dello stato di emergenza incidenti sulla esecuzione medesima.

Al di là di tali considerazioni, un provvedimento di (maggiore) proroga del termine di esecuzione predeterminato (come impone l'art. 161 l.f.) dal piano omologato, e nella specie espressamente richiamato dal provvedimento omologatorio, che lo fissa in 48 mesi dal deposito «in ragione delle previsioni temporali contenute nella proposta», non è previsto da alcuna norma e deve ritenersi precluso al giudice delegato e allo stesso tribunale, cui l'art. 185 l.f. conferisce nella fase esecutiva del concordato omologato meri compiti di sorveglianza su impulso del commissario giudiziale e, attraverso il rinvio all'art. 136, alcuni specifici interventi di natura esecutiva. Una proroga siffatta, invero, modifica (nella specie anche in modo rilevante) i termini temporali del concordato in ordine ai quali i creditori hanno espresso il proprio voto (non a caso, infatti, l'indicazione delle modalità temporali di esecuzione è imposta al proponente) approvando il concordato e consentendone la omologazione giudiziale. Una modificazione di tale portata non potrebbe prescindere dalla rinnovazione delle operazioni di voto, equivalendo, in sostanza, ad una proposta diversa da quella approvata e omologata. Né potrebbe il tribunale (e neanche il comitato dei creditori, anch'esso



dotato di meri poteri di vigilanza e di autorizzazione di specifici atti liquidatori) valutare la convenienza della proroga per i creditori, essendogli preclusa simile valutazione già nel corso del procedimento ante omologazione. Ovviamente, i creditori potrebbero di fatto avallare una prosecuzione dell'attività esecutiva del concordato anche oltre i termini previsti, omettendo di instare per la risoluzione del concordato stesso, così come, in caso contrario, il proponente potrebbe rappresentare nell'eventuale procedimento di risoluzione le ragioni del mancato rispetto di quei termini, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento in cui esso si traduce (o anche della non imputabilità dell'inadempimento medesimo, ove la si ritenga rilevante ancorché la giurisprudenza di legittimità sembri orientata in senso contrario: Cass. 20652/2019). Ma, al di là di tali valutazioni in ipotesi di richiesta di risoluzione, il tribunale è in genere privo del potere di modificare unilateralmente proposta e piano di un concordato già omologato, ancorché ritenga la modifica conveniente per i creditori.

Pertanto, ferma restando la proroga *ex lege* disposta dall'art. 9 legge 40/2020, il decreto qui reclamato deve essere revocato.

La reclamata deve essere condannata a rifondere ai reclamanti in solido le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal dm 55/2014 per i procedimenti di volontaria giurisdizione, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.

PQM

La Corte, in accoglimento del reclamo, revoca il decreto emesso dal Tribunale di Lanciano il 15/5/2020, ferma restando la proroga *ex lege* disposta dall'art. 9 comma 1 legge 40/2020 e condanna la reclamata a rimborsare ai reclamanti, in solido, le spese del presente procedimento, liquidate in € 2.250,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre € 147,00 per esborsi.

Si comunichi.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 23 settembre 2020

Il Consigliere estensore

Francesco S. Filocamo

Il Presidente

Silvia R. Fabrizio



